

Giustizia militare

Autor(en): **Brivio, R.**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Rivista militare della Svizzera italiana**

Band (Jahr): **47 (1975)**

Heft 6

PDF erstellt am: **28.06.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-246334>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Giustizia militare

Violazione di segreti militari (art. 106 CPM)

Criteri per determinare se si sia in presenza del reato di violazione di segreti militari o di infrazione poco grave della legge federale 23.6.1950 concernente la protezione delle opere militari: LPOM.

(Sentenza Trib Div 9 B del 19.9.1974 in re J. e W.).

* * *

Con atto del 12.6.1974 l'uditore del Trib div 9 B accusò J. e W. di violazione di segreti militari per avere, intenzionalmente e senza diritto, divulgato, il 21.11.1972, rispettivamente sul Giornale del Popolo e sulla Südschweiz, l'ubicazione di un'opera militare nel Locarnese, ove qualche giorno prima era stato perpetrato un furto di armi, precisando la posizione della stessa in relazione con un esercizio pubblico della zona, circostanza che doveva essere tenuta segreta nell'interesse della difesa nazionale, in applicazione dell'art. 106 CPM (all'inizio dell'istruzione principale è stato avvertito che può entrare in considerazione anche la legge federale 23.6.1950 concernente la protezione delle opere militari: LPOM).

* * *

Il Tribunale ha considerato:

In fatto ed in diritto

A. Competenza

B. Dal momento che i fatti sono ammessi, non sono necessarie molte considerazioni in merito. Nulla permette di dubitare delle dichiarazioni degli imputati secondo le quali hanno agito soltanto al fine di informare nel modo possibilmente più esauriente i lettori dei loro giornali e inconsapevoli di violare con ciò disposizioni sulla protezione di segreti militari. E' necessario rilevare che dei loro colleghi, i quali pure avevano pubblicato la località dove si trovava l'opera, senza però precisarne la posizione rispetto all'esercizio pubblico, sono stati puniti disciplinarmente dal capo dello stato maggiore generale, il 14.11.1973 e in applicazione degli art. 7 cpv. 1 ultima frase LPOM e 192 cpv. 1 CPM, con multe varianti da fr. 30 a fr. 50.

C. Meno semplice è la qualifica dei reati e, siccome fino all'ultima revisione del CPM l'art. 106 non era applicabile alle persone di condizione civile, la giurisprudenza in materia non è chiaramente definita. Queste sono tuttavia le sostanziali differenze tra le diverse norme che tutelano il segreto militare: l'art. 106, pur avendo lo stesso titolo marginale dell'art. 86 CPM, non richiede, come il primo, la specifica in-

tenzione di rilevare segreti ad uno stato estero, ai suoi agenti o al pubblico (Comtesse, n. 1 all'art. 106; messaggio CF 6.3.1967 nel FU 1967 pag. 434). Queste due norme non limitano la protezione a fabbricati e installazioni come fa la LPOM, il cui art. 5 non richiede uno specifico obbligo di mantenere il segreto (STMC 7 n. 23 cons. b). Quest'ultima è quindi la legge più generale, così come l'art. 106 unitamente all'art. 329 CPS lo sono rispetto all'art. 86 CPM.

D. Nel caso concreto, escluso evidentemente il presupposto per l'applicazione dell'art. 86, occorre esaminare se i reati devono essere giudicati secondo l'art. 106 CPM oppure secondo la LPOM. Entrambi gli accusati non erano personalmente a conoscenza di segreti speciali o personali, per cui non sussistono nei loro confronti le ragioni che hanno indotto il legislatore a modificare e a estendere l'applicabilità dell'art. 106 CPM che si evincono dal citato messaggio. Hanno invece infranto un obbligo di segreto come potevano farlo anche altre persone (fotografi professionisti o dilettanti), al quale non erano tenute per una loro speciale condizione (militari, esecutori di commesse militari, ecc.). Non esiste pertanto nessuna ragione per qualificare il reato da loro commesso, per cui deve essere applicata nei loro confronti la LPOM.

E. L'art. 5 lett. b della stessa vieta la pubblicazione di descrizioni e rapporti sulle opere militari. E' pacifico che l'oggetto di cui si tratta costituisce un'opera registrata nell'elenco previsto dall'art. 2 DCF 26.12.1950 concernente la protezione delle opere militari. La violazione con intenzione o per negligenza della prima norma è punita con la detenzione e con la multa. Per i casi poco gravi è prevista la punizione disciplinare (art. 7 cpv. 1 LPOM).

Nel caso concreto il reato è perfezionato. Le ragioni addotte dagli imputati a loro discolpa non possono giustificarli. Molti interessi generali (tra cui la sicurezza militare della nazione) prevalgono su quello della libertà di stampa e la LPOM non contiene nessuna disposizione a favore dei giornalisti (STMC cit.). Questi devono pertanto ognora preoccuparsi della liceità di quanto intendono pubblicare. Per chi è cresciuto in Svizzera l'esistenza di certe norme protettive riguardanti le opere militari non può essere ignorata. Ognuno ha certamente avuto modo di vedere più volte cartelli di richiamo. Anche la giustificazione speciale di W. non è valida. Avrebbe invero potuto facilmente informarsi presso il servizio stampa del Dipartimento militare federale sul-

la fondatezza della supposizione addotta. A favore degli imputati bisogna invece considerare che da parecchio tempo le prescrizioni applicabili ai mezzi di informazione concernenti la tutela del segreto militare non erano più state ufficialmente richiamate, per cui si può credere, come già è stato detto, che l'infrazione non è avvenuta consapevolmente e volontariamente, ma per negligenza, che era pure obbligo dei responsabili delle redazioni di informare i nuovi collaboratori sull'esistenza di richiami avvenuti in precedenza, che il movente non aveva nessun fine di danneggiare la difesa nazionale, ma soltanto quello di informare i propri lettori più a fondo di quanto non avevano fatto altri fogli, e, non da ultimo, che certi comunicati ufficiali sul contenuto in armi e munizioni (fatto ben più importante per la difesa nazionale della sola ubicazione di un'opera scrutabile senza particolari difficoltà da chi potesse avere un interesse) di installazioni di una determinata zona, dove erano stati compiuti scassi e furti, potevano facilmente indurre a credere in una certa larghezza nel far rispettare i vigenti divieti. Per giurisprudenza costante, comunque, la circostanza che le pubblicazioni fossero state precedute da altre o che il segreto fosse già stato di dominio pubblico non tolgono la punibilità del reato.

Tenuto conto degli aspetti soggettivi del caso, il Tribunale giudica i reati compiuti da entrambi gli imputati come negligenza poco grave e quindi passibile soltanto di una sanzione disciplinare.

La precisazione della vicinanza dell'esercizio pubblico rende oggettivamente i fatti bensì di una certa misura più grave di quelli giudicati in precedenza, ma non si tratta di un peggioramento sostanziale. La precisazione, trattandosi di un comune non molto esteso, non facilitava di molto l'accertamento della posizione esatta dell'opera.

Non si giustifica quindi una differenziazione essenziale tra questi fatti e quelli definiti dal capo dello stato maggiore generale con motivazione che questo tribunale condivide. Deve però essere applicata una sanzione più severa e tale da rendere conto della differenza oggettiva delle azioni. Dal 21.9.1973 la decorrenza della prescrizione è stata sospesa e quindi la facoltà di perseguire la mancanza di disciplina (tra le quali rientrano anche i casi poco gravi di delitti: STMC 6 n. 70) non è prescritta (STMC 8 n. 54). Tenuto conto di tutte le circostanze una lieve multa è adeguata per la colpa di entrambi i rei.

I ten R. Brivio